

REGOLAMENTO ELETTORALE del "Sindacato Nazionale dei Funzionari Prefettizi" SI.N.PRE.F

Articolo 1

Norme generali ed organizzative

(artt. 9 - 10 - 11 - 12 dello Statuto)

1. Le elezioni del Sinpref hanno luogo ogni tre anni, entro il mese di ottobre, presso il Ministero ed ogni sede provinciale ove vi sia almeno un associato.
2. Le operazioni di voto si svolgono in giornata feriale dalle ore 9 alle ore 14. Le operazioni di spoglio delle schede hanno inizio immediatamente dopo la chiusura dei seggi elettorali.
3. Gli associati in servizio presso il Ministero votano distinti a seconda del rispettivo Dipartimento (o Ufficio equiparato) di appartenenza.
4. Gli associati in servizio presso le Segreterie dei Sottosegretari votano nella sezione del Gabinetto, quelli in servizio presso il Commissario del Governo per il coordinamento delle misure antiracket in quella dei Servizi Civili, quelli dell'U.C.S.I.A. e dell'Ufficio Centrale per i problemi delle zone di confine nella sezione dell'Ufficio Centrale per gli affari legislativi.
5. Gli associati in servizio presso la Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno votano presso la Scuola stessa, che costituisce un seggio distaccato della Sezione del Ministero – Dipartimento competente per le politiche del personale.
6. abrogato
7. Gli associati in servizio presso i Commissariati del Governo di Trento e Bolzano votano nelle rispettive sedi di servizio.
8. Gli associati in temporaneo servizio presso Uffici diversi da quello di assegnazione votano presso la Sezione competente secondo l'Ufficio di temporaneo servizio, inclusa la SSAI in caso di frequenza di corsi, a favore dei candidati della sede di appartenenza. In tal caso il voto viene raccolto dal presidente del seggio una settimana prima per consentire la trasmissione della scheda al presidente del seggio della sede di

provenienza utilizzando le opportune modalità per garantire la segretezza del voto.

9. Sono elettori gli associati iscritti all'Associazione da almeno sei mesi, in regola col pagamento delle quote. I predetti requisiti costituiscono condizione di eleggibilità.

10. Il voto espresso dagli elettori é segreto e la scheda non deve presentare segni di riconoscimento. La volontà dell'elettore deve risultare chiaramente espressa. Sono comunque applicabili i principi generali in materia di annullamento di schede durante lo scrutinio elettorale.

11. Le elezioni dei Rappresentanti delle Sezioni e dei Rappresentanti all'Assemblea dei Delegati si svolgono, di regola, contestualmente.

12. Le elezioni vengono indette dal Presidente dell'Associazione, su deliberazione del Consiglio Esecutivo, mediante convocazione di tutte le Sezioni effettuata entro 60 giorni dalla scadenza degli Organi.Funzionari Prefettizi" SI.N.PRE.F

Articolo 2

Elezione dei Rappresentanti delle Sezioni (artt. 9 - 10 - 13 dello Statuto)

1. E' eletto quale Rappresentante della Sezione chi abbia riportato il maggior numero di voti.

2. Egli dura in carica tre anni, é rieleggibile e designa un Vice Rappresentante che lo sostituisce in caso d'impedimento o assenza temporanei.

3. Nei casi di definitiva cessazione dalle funzioni, il Vice-Rappresentante deve tempestivamente convocare la Sezione per l'elezione del nuovo Rappresentante, che resterà in carica fino al completamento del triennio.

Articolo 3

Elezione dei Rappresentanti all'Assemblea dei Delegati (artt. 9 - 10 - 11 - 12 - 13 dello Statuto)

1. Ciascun componente dell'Assemblea dei Delegati Ź eletto con voto personale e segreto.
2. L'elezione avviene nelle Prefettura per liste concorrenti di candidati formate su base regionale, nelle Direzioni Generali e negli Uffici ad esse equiparati avviene per liste concorrenti di candidati formate su base ministeriale.
3. Le liste delle candidature, debitamente sottoscritte, debbono pervenire al Collegio dei Probiviri almeno 20 giorni prima della data delle elezioni e, contemporaneamente, sono affisse nelle sedi delle sezioni.
4. Ogni lista puŹ essere composta da un numero di candidati non superiore al numero dei Delegati da eleggere maggiorato del 50% e deve contenere un numero di candidati almeno pari alla metŹ dei delegati da eleggere.
5. Alla lista che abbia ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi, Ź attribuito il totale dei Delegati da eleggere. Nell'ambito della lista piŹ votata, vengono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti di preferenza. In caso di paritŹ di voti, Ź eletto il candidato con la maggiore anzianitŹ di iscrizione nell'Associazione e, in subordine, con maggiore anzianitŹ anagrafica.
6. Ciascun elettore puŹ esprimere un numero di preferenze non superiore al numero dei Delegati da eleggere.
7. Qualora si presenti una sola lista, ad essa sono attribuiti tutti i Delegati.
8. Il numero dei candidati da eleggere in ogni Regione e Dipartimento del Ministero (o Ufficio equiparato) Ź:
 - di 1 per i primi 10 iscritti;
 - di 1 in piŹ per ogni ulteriori 10 iscritti o frazione superiore a 5. Qualora vi sia un solo associato nella Regione o nella singola Dipartimento, questi fa parte di diritto dell'Assemblea dei Delegati fino alla scadenza dell'Assemblea stessa.

9. I Rappresentanti di Sezione, al termine delle operazioni di scrutinio, danno tempestiva informazione dei risultati al Presidente dell'Associazione entro i successivi 3 giorni, inviando copia del relativo verbale.

10. Il Presidente, verificata la regolarità delle operazioni elettorali, procede alla proclamazione degli eletti ed indice, entro i successivi 30 giorni, la prima adunanza dell'Assemblea dei Delegati affinché quest'ultima provveda all'elezione del proprio Presidente e dei membri del Consiglio Esecutivo e degli altri Organi collegiali.

Articolo 4

Elezione degli Organi da parte dell'Assemblea dei Delegati (artt. 13 - 14 - 16 dello Statuto).

1. All'inizio della prima seduta, il Presidente dell'Associazione invita i Delegati a proporre le proprie candidature alla Presidenza dell'Assemblea e sospende i lavori per 15 minuti. Entro detto termine debbono essere proposte le candidature alla Presidenza dell'Assemblea. E' eletto Presidente dell'Assemblea il delegato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, é eletto il candidato con la maggiore anzianità di iscrizione nell'Associazione e, in subordine, con maggiore anzianità anagrafica. Il Presidente dell'Assemblea designa di volta in volta il Vice-Presidente.

2. Le candidature alle cariche di cui all'articolo 16 dello Statuto devono essere presentate al Presidente dell'Assemblea almeno un'ora prima dell'inizio delle operazioni di voto.

3. Ciascun candidato deve essere presentato per iscritto da almeno cinque delegati e deve sottoscrivere per accettazione.

4. Sono incompatibili fra loro la carica di membro di Consiglio Esecutivo, di Collegio di Revisore dei Conti e di Collegio dei Probiviri.

5. Per l'elezione dei membri del Consiglio Esecutivo e del Presidente, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri, l'Assemblea dei Delegati delibera a scrutinio segreto in prima ed in seconda convocazione con l'intervento di più della metà dei suoi componenti e col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Nei casi di parità, si considera eletto chi abbia maggiore anzianità di iscrizione nell'Associazione.

6. Ciascun Delegato può delegare un altro componente dell'Assemblea dei delegati ovvero un altro associato estraneo all'Assemblea per la

partecipazione ai lavori dell'Assemblea stessa. Tuttavia, ove sia previsto il voto a scrutinio segreto la delega può essere fatta solo a quest'ultimo.

Non può essere conferita ed accettata che una sola delega.

7. L'elezione del Presidente e dei membri degli Organi collegiali avviene, su apposita scheda, con l'indicazione nominativa del candidato Presidente e degli altri 8 candidati ad esso collegati effettuata almeno col cognome.

8. Le schede saranno siglate dal Segretario dell'Assemblea, che provvederà inoltre a conservarle successivamente allo spoglio.

9. Il Presidente dell'Assemblea, per effettuare le necessarie verifiche in caso di contestazione, può affidare al Collegio dei Probiviri lo svolgimento delle attività necessarie a tale accertamento.

Norme transitorie:

1. Tutte le funzioni che il presente Regolamento attribuisce al Collegio dei Probiviri spettano, per le prime elezioni, al Presidente dell'Associazione.

2. La comunicazione prevista dal comma 8[^] dell'articolo 3 del presente Regolamento, per le prime elezioni, dovrà essere inviata al Presidente dell'Associazione entro i medesimi termini.

ALLEGATO

A) (fax-simile scheda Assemblea dei Delegati)

SI.N.PRE.F.

Elezione dei componenti dell'Assemblea dei Delegati

- REGIONE

- MINISTERO ED ALTRI UFFICI DI ROMA

Candidati

1)

2)

3)

Numero Delegati da eleggere

Preferenze attribuibili

B) (fax-simile scheda elezione Rappresentanti
Provinciali/Rappresentante Sezione Ministero)

SI.N.PRE.F.

Elezione dei Rappresentanti Provinciali/Rappresentante Sezione Ministero

Candidati

1)

2)

3)